

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Parte ricorrente espone al Collegio di aver stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario e di aver successivamente appreso dell'esistenza di segnalazioni negative a proprio carico presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

Parte ricorrente sostiene che tali segnalazioni siano illegittime sotto il profilo formale, in quanto non sarebbero state precedute dall'invio di un idoneo preavviso di prima segnalazione, adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice di Condotta (già art. 4, comma 7, del previgente Codice Deontologico).

Per le ragioni sopra esposte, la parte ricorrente richiede la cancellazione delle suddette segnalazioni dai SIC.

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue: in data gennaio 2021, la parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento per l'importo di € 9.653,05, da rimborsare in 48 rate mensili. Nel corso del rapporto, l'intermediario dichiara di aver registrato notevoli ritardi nel pagamento delle rate. L'intermediario sostiene la legittimità delle segnalazioni effettuate sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale. Nello specifico, afferma che la prima segnalazione è stata regolarmente preceduta dall'invio del preavviso previsto dall'art. 5, comma 6, del Codice di Condotta e che la segnalazione stessa trova fondamento nei numerosi e reiterati ritardi nei pagamenti verificatisi durante l'esecuzione del contratto.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CRIF per difetto del presupposto formale e ne richiede la cancellazione. Tali segnalazioni traggono origine dal contratto di finanziamento n. *748 sottoscritto nel gennaio 2021.

In merito alla posizione contestata, parte ricorrente produce una visura CRIF aggiornata al 31/03/2025 dalla quale emerge che la prima segnalazione negativa visibile risale al mese di aprile 2023 con l'indicazione di due rate non pagate, mentre il numero massimo di ritardi rilevati è pari a tre rate. Dall'esame del documento non è possibile stabilire con certezza la data della prima segnalazione assoluta nel sistema, dato che la visura copre un arco temporale di 24 mesi.

Parte ricorrente nega di aver ricevuto il preavviso di segnalazione, ma l'intermediario sostiene di aver inviato una diffida formale in data 12/04/2021. Per provare l'effettiva ricezione, l'intermediario allega l'evidenza della compiuta giacenza relativa a una spedizione effettuata all'indirizzo indicato sia nel contratto sia sulla carta d'identità emessa il 23/03/2018. Il Collegio in proposito constata che tale indirizzo non coincide con quello riportato nel modulo di ricorso, tuttavia, parte ricorrente non ha presentato repliche né risultano agli atti comunicazioni di variazione dell'indirizzo inviate all'intermediario.

Inoltre il Collegio osserva che la giurisprudenza dell'ABF ritiene provata la ricezione del preavviso di segnalazione quando l'inoltro del preavviso è avvenuto: a mezzo raccomandata a/r ed è in atti l'avviso di ricevimento attestante il ritiro della comunicazione o la compiuta giacenza (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 11007/2022; Collegio di Napoli, n. 6488/2015) oppure il trasferimento ad altro indirizzo del destinatario non comunicato all'intermediario (Collegio di Roma, n. 5531/2017).

In ragione di quanto sopra il Collegio ritiene raggiunta la prova dell'invio del preavviso di segnalazione e non si può dunque presumere che parte ricorrente fosse ignara sia della propria morosità, sia delle relative conseguenze in termini di segnalazioni nei SIC con riferimento ai ritardi nei pagamenti (cfr., ex multis, Collegio di Milano, decisioni n. 666/2023, n. 1715/2023, n. 13206/2022, n. 6346/2022 e n. 8489/2022).

La data di perfezionamento della notifica, avvenuta il 29/04/2021, risulta ampiamente anteriore alla prima segnalazione visibile di aprile 2023. Dalla documentazione agli atti emerge quindi che la segnalazione è stata correttamente preceduta dall'invio del preavviso obbligatorio.

In forza di quanto sopra descritto, il Collegio ritenuto legittimo l'operato dell'intermediario ritiene che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE